

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'OPERA DENOMINATA “Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia. Il Lotto: tratto San Donà di Piave – svincolo Alvisopoli (escluso). Sub-lotti 2 e 3 asse autostradale” C.U.P.: I61B07000360005.

TRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, CAP 35121, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21.7 2021;

E

il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia (di seguito **Commissario**), con sede legale in Via Locchi 19, Trieste (C.F. 90122600324), rappresentato ai fini del presente atto dal Responsabile Unico del Progetto ing. Paolo Perco, all'uopo delegato con Decreto del Commissario n. 570 del 18 novembre 2025;

PREMESSO CHE

- a) con il D.P.C.M. del 11/07/2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 225/1992, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- b) l'O.P.C.M. n. 3702/2008 “*Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale “Corridoio V” dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia*” (di seguito **Ordinanza**), prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
- c) con successivi D.P.C.M., da ultimo in data 23/12/2024, lo stato di emergenza citato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025;
- d) l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l'emergenza in essere;

e) l'art. 1, comma 2, della Ordinanza dispone espressamente che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti all'urgente realizzazione delle opere;

f) la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall'art. 1 dell'Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione con la Spa Autovie Venete (di seguito **Concessionaria**), tra le quali rientra anche l'opera denominata:

*Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia – Il Lotto: Tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli. Sub-lotto 2: asse autostradale dalla progr. km 425+976 (ex progr. km 29+500) alla progr. km 437+376 (ex progr. km 40+900) e Sub-lotto 3: asse autostradale dalla progr. km 437+376 (ex progr. km 40+900) alla progr. km 451+236 (ex progr. km 54+760) (di seguito **Opera**);*

g) l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Ordinanza, fa fronte alle spese per la realizzazione degli interventi attratti alla competenza del Commissario delegato;

h) a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (di seguito **Autostrade**) è subentrata, senza soluzione di continuità, alla Concessionaria nella gestione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia;

i) l'art. 7, comma 10, dell'Accordo di cooperazione - sottoscritto in data 14 luglio 2022 - tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Autostrade, dispone che, per le opere di cui all'art. 8.1, lett. B dell'Accordo stesso, fino al permanere dello stato di emergenza nonché per l'ulteriore periodo necessario per il rientro nel regime ordinario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, Autostrade subentri alla Concessionaria negli oneri derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato all'Accordo di cooperazione, fermo restando quanto

previsto nell'Ordinanza per eventuali spese in eccedenza;

- j) il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato di ritenere percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'Ordinanza alla Concessionaria;
- k) con il Decreto n. 507 dell'8 giugno 2023, anche sulla base della citata interpretazione resa dal suddetto Dipartimento, il Commissario delegato ha quindi stabilito che gli adempimenti riferiti alla Concessionaria, e previsti dall'Ordinanza, sono da intendersi relativi ad Autostrade, a far data dal subentro della stessa nella concessione autostradale;
- l) il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE n. 13/2005, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'ampliamento con la terza corsia dell'Autostrada A4 (tratto Quarto d'Altino – Villesse) (di seguito "Delibera CIPE"), le attività programmate con il Piano di Monitoraggio Ambientale (di seguito "PMA") dell'Opera;
- m) con Decreto n. 562 del 22 luglio 2025, il Commissario ha disposto l'aggiudicazione dell'affidamento al Contraente Generale "ETERIA Consorzio Stabile S.c. a r.l." (C.F./P.I. 16242941009 – sede legale in via Barberini 11 - 00187 Roma) della progettazione esecutiva, delle attività accessorie e dei lavori relativi all'Opera;
- n) ARPAV è ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con Legge Regionale n. 32/1996, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ed è il soggetto pubblico individuato per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale, attività di supporto tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale nel territorio veneto;
- o) ARPAV, ai sensi della Legge n. 132/2016 *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"* concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- p) ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 della legge istitutiva e dall'art. 7 della citata L. n. 132/2016, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico a soggetti

pubblici, secondo modalità stabilite da appositi accordi e/o convenzioni;

- q) ARPAV considera attività istituzionali obbligatorie esclusivamente quelle elencate nella propria programmazione annuale e ritiene che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016, le attività non ricomprese nella citata programmazione, quantitativamente e qualitativamente, e pertanto i relativi oneri sono a carico del proponente;
- r) le Parti, in passato, hanno già proficuamente collaborato nell'ambito dei lavori di ampliamento con la terza corsia dell'Autostrada A4, Tratto Quarto d'Altino – San Donà di Piave e Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli;
- s) con il presente atto, le Parti intendono ora sottoscrivere una nuova convenzione, al fine di disciplinare le reciproche obbligazioni per le attività del PMA connesse alle *fasi ante operam*, corso d'opera e *post operam*, relative all'Opera;
- t) per la presente convenzione sussistono le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i..

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Principio di leale collaborazione

Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente convenzione con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, impegnandosi con la massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.

ART. 2 – Oggetto

2.1. Il Commissario si impegna ad attuare, in ottemperanza alle prescrizioni contenute negli atti di approvazione, le attività programmate con il PMA dell'Opera.

2.2. ARPAV si impegna a fornire il supporto tecnico per:

- a) la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri;
- b) la valutazione del PMA;
- c) la verifica dell'attuazione del monitoraggio ambientale, ai sensi delle "Linee guida per il

progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo n. 443/2011 della Commissione Speciale VIA del MATTM;

2.3. È fatto salvo il pieno esercizio da parte di ARPAV delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in campo ambientale, previste dalla normativa vigente.

ART. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

3.1. Al Commissario compete, avvalendosi del Contraente generale, la predisposizione del PMA dell'Opera, attuando le attività programmate, in base a quanto prescritto nella citata Delibera CIPE e negli atti di approvazione del progetto esecutivo dell'Opera in oggetto.

3.2. Il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell'Ordinanza.

3.3. ARPAV, per l'Opera di cui trattasi, si impegna ad effettuare le attività di verifica del monitoraggio ambientale, in *ante operam*, corso d'opera e *post operam* per le componenti atmosfera, acqua, suolo, rumore, fauna, vegetazione, secondo le attività programmate con il PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo.

3.4. Il Commissario si impegna a consegnare ad ARPAV, in formato digitale, tutta la documentazione necessaria e in tempo utile per consentire l'esecuzione delle attività alla stessa richieste.

3.5. ARPAV, a seguito della ricezione della documentazione, si impegna ad effettuare, in coerenza con i contenuti del PMA, le seguenti attività tecnico-scientifiche:

- a) verifica, a livello documentale ed operativo, dell'attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti da parte dell'autorità ambientale competente e delle mitigazioni ambientali previste;
- b) verifica della corretta realizzazione del PMA, anche mediante verifica degli operatori, del sistema informativo per la gestione delle attività e dei dati, delle metodiche di campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio e delle misure in campo, degli strumenti di misura utilizzati, delle procedure operative e della loro corretta applicazione, individuazione e approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio, compresa la valutazione degli esiti dei monitoraggi e la proposta delle eventuali azioni conseguenti;
- c) sopralluoghi, in *ante operam*, corso d'opera e *post operam*, sui punti del PMA;
- d) campionamenti e misure, tranne che per le componenti fauna e vegetazione;

eventualmente anche in doppio,

- e) analisi di laboratorio, ai fini del confronto del dato prodotto dagli Operatori economici affidatari delle attività di monitoraggio ambientale;
- f) validazione di secondo livello dei dati di monitoraggio, da intendere come verifica dell'attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell'ambiente dell'insieme dei dati prodotti dagli Operatori economici affidatari delle attività di monitoraggio ambientale;
- g) supporto tecnico per la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri, mediante verifiche documentali e sopralluoghi con evidenziazione di eventuali criticità;
- h) verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva;
- i) definizione, di concerto con il Commissario, dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali;
- j) predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza;
- k) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini;
- l) partecipazione ad incontri tecnici con i referenti degli Operatori economici affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini del confronto sulle metodiche operative e di eventuali intercalibrazioni.

3.6. Il flusso reciproco di comunicazione tra le Parti deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a mettere a disposizione un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l'archiviazione e consultazione dei dati e dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPAV l'autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dagli Operatori economici incaricati dell'esecuzione del monitoraggio.

ART. 4 – Decorrenza e durata. Proroga.

4.1. Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione sino al termine delle attività di monitoraggio ambientale *post operam*, stimato al 31.12.2033.

4.2. Le Parti, antecedentemente alla scadenza, potranno sottoscrivere un'eventuale proroga

della durata necessaria al completamento delle attività.

4.3. Autostrade, nel caso di cessazione dello stato di emergenza, subentrerà nello svolgimento delle attività attribuite al Commissario.

ART. 5 – Corrispettivo e termini di pagamento

5.1. Le attività di verifica e controllo oggetto della presente convenzione sono quantificate complessivamente in:

a) 920 giornate/uomo per riunioni, incontri tecnici, esame documentazione, verifica dei dati e redazioni di rapporti;

b) 254 giornate/uomo con relativa trasferta per attività di verifica in campo, finalizzate a campionamento, misura o controllo dell'attuazione dei monitoraggi per le diverse matrici ambientali;

c) 84 attività di analisi o misura per le diverse matrici ambientali.

5.2. Per le suddette attività, il Commissario corrisponderà ad ARPAV l'importo massimo presunto di € 550.000,00 calcolato sulla base del tariffario vigente alla data di sottoscrizione della convenzione, previa verifica delle prestazioni effettivamente effettuate, a compensazione dei costi sostenuti da ARPAV.

5.3. L'importo delle prestazioni effettivamente rese da ARPAV sarà calcolato sulla base del Tariffario ARPAV vigente al tempo dell'esecuzione della prestazione, fermo restando l'importo massimo di cui al punto 5.2.

5.4. L'importo è da intendersi fuori campo IVA, ex artt. 1 e 4 D.P.R. n. 633/72, in quanto attività di esclusiva pertinenza di ARPAV così come stabilito dal citato Decreto.

5.5. Le Parti concordano che le prestazioni possono essere modificate da ARPAV nelle quantità di cui al comma 1, tra le varie componenti ambientali e tra le varie annualità sulla base dell'andamento dei lavori, dell'esito dei controlli e delle criticità ambientali, fermo restando l'importo massimo presunto indicato al punto 5.2.

5.6. ARPAV inoltrerà, entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale una nota contabile a titolo di acconto, pari ad € 15.000,00 intestata a Autostrade; il Commissario autorizzerà quest'ultima a procedere al pagamento entro 60 gg. dalla ricezione della stessa.

5.7 Per il saldo ARPAV inoltrerà entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento una nota contabile intestata a Autostrade, corredata della rendicontazione resa

in forma di relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte nell'annualità di riferimento. Il Commissario delegato autorizzerà quest'ultima a procedere al pagamento entro 60 gg. dalla ricezione della stessa.

5.8 Per il pagamento dovrà essere utilizzata la modalità Paga Online PagoPA, attraverso il portale MyPay dedicato ad ARPAV e raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici>. Il pagamento si completa sul sito internet del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), dopo aver scelto la modalità di pagamento tra quelle disponibili sulla pagina Internet del sistema WISP 2.0 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

ART. 6 – Integrazioni e modifiche

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti della presente Convenzione - fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 5 - deve essere concordata dalle Parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di sottoscrizione.

ART. 7 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione devono essere fatte per iscritto e si considerano validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
- Commissario: commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

ART. 8 – Riservatezza e proprietà dei risultati

8.1. Il materiale documentale ed i dati che verranno scambiati tra le Parti nell'esecuzione della presente convenzione assumono carattere riservato a tutti gli effetti di legge e non potranno essere utilizzati al di fuori dell'incarico stesso se non previa espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Gli appaltatori/subappaltatori/fornitori/subcontraenti del Commissario potranno impiegare, senza richiedere alcun nulla osta, tale materiale documentale esclusivamente nell'ambito dei lavori oggetto della presente convenzione.

8.2. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le modalità e le tempistiche di eventuali pubblicazioni e/o diffusione in ambito tecnico-scientifico dei risultati conseguiti nell'ambito della presente convenzione.

8.3. È fatta salva la gestione dei dati, informazioni e documenti da parte di ARPAV finalizzata all'esercizio delle proprie funzioni in campo ambientale previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché dal Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 10 – Inadempimento. Risoluzione. Recesso.

10.1. La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna Parte per inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c.; è comunque fatto salvo il diritto di ARPAV al pagamento degli importi pattuiti per le prestazioni regolarmente eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui la risoluzione produce effetto.

10.2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione mediante PEC con preavviso di almeno 60 giorni; è comunque fatto salvo il diritto di ARPAV agli importi pattuiti per le attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso produce effetto.

ART. 11 – Responsabile dell'esecuzione e referente tecnico-scientifico

11.1. Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale e referente tecnico-scientifico come segue:

- Per ARPAV: Dirigente dell'Unità Organizzativa Valutazioni VIA (nazionali e regionali), VAS e Grandi Opere;
- Per il Commissario: Responsabile dell'ufficio Supporto Tecnico, inquadrato nel Settore Supporto Tecnico Amministrativo della Direzione Tecnica di Autostrade.

11.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio responsabile, dandone tempestiva comunicazione via PEC all'altra Parte.

ART. 12 – Oneri relativi alla sicurezza e assicurativi

12.1. Tutto il personale impiegato dalle Parti è tenuto ad uniformarsi alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori in vigore al momento dell'esecuzione delle attività.

12.2. Ciascuna Parte è responsabile per qualsiasi danno causato a persone o a beni,

riconducibile all'ambito delle attività dalla medesima espletata, per effetto della presente convenzione e si obbliga a manlevare l'altra Parte da qualsivoglia azione di responsabilità e/o richiesta risarcitoria dovesse pervenire da propri dipendenti e/o da terzi.

ART. 13 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte I del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

ART. 14 – Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo del Veneto.

ART. 15 – Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., il Commissario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti ARPAV che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAV, per il triennio successivo alla cessazione dal rapporto lavorativo. I contratti conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla richiamata normativa.

ART. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle Parti.

ARPAV

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato

Per il Commissario delegato

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Paolo Perco